Provincia di Torino

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES -

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 in data 2 maggio 2013

1<sup>a</sup> modifica con deliberazione C.C. n. 20 in data 20 giugno 2013

# INDICE:

CAPO I –	DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2	ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	4
ART. 3	PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO	4
ART. 4	DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	5
ART. 5	MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI	5
ART. 6	MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI	7
CAPO II –	UTENZE DOMESTICHE	
ART. 7	UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	7
CAPO III -	- UTENZE NON DOMESTICHE	
ART. 8	UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	9
ART. 9	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	9
CAPO IV -	– MODALITA' GESTIONALI	
ART. 10	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	10
ART. 11	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	10
ART. 12	TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI	12
ART. 13	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI	12
CAPO V –	RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI E SANZIONI	
ART. 14	RIDUZIONI TRIBUTARIE	13
ART. 15	AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SUL TRIBUTO	13
CAPO VI -	-RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI	
ART. 16	RISCOSSIONE	13
ART. 17	DILAZIONI DI PAGAMENTO	14
ART. 18	FUNZIONARIO RESPONSABILE	15
ART. 19	CONTROLLI	15

ART. 20	ACCERTAMENTI	15		
ART. 21	RISCOSSIONE COATTIVA	16		
ART. 22	CONTENZIOSO	17		
ART. 23	SANZIONI E INTERESSI	17		
ART. 24	RIMBORSI	17		
CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI				
ART. 25	NORME FINALI	18		
ART. 26	ENTRATA IN VIGORE	18		
ALLEGATO 1				
ALLEGATO 2				

**ALLEGATO 3** 

#### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

# Art.1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
- 2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
- 3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.
- 4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

#### Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

# Art. 3 - Presupposti del tributo

- 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
- 2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
- 3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di

- proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti e detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.
- 8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### Art. 4 - Determinazione del tributo

- 1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse generale", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
- 2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- 3. Il tributo è determinato sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
- 4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tributo") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
- 5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
- 6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tributaria per i Comuni della Provincia di Torino, nonché sulla base delle linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

# Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

- superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- 2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis del D.L. 201/2011, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - a) la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, purché non verandate.
  - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. Non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc ... Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
  - d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione del 10% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
- 3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree esterne e/o scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - d) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - e) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - f) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - g) le aree adibite in via esclusiva al transito;
  - h) balconi, terrazze e porticati;

- i) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
- j) i locali, ad eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
- k) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
- le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;
- m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 5. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
- 6. Ai fini dell'attività di accertamento, in mancanza delle superfici di cui al precedente comma 3, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, potrà essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 7. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., il Comune al fine di operare l'integrazione delle informazioni catastali con quelle territoriali valuta la sottoscrizione della Convenzione con la Regione Piemonte al progetto SIGMATER Piemonte (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio).

# Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

- 1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
- 2. La riscossione della maggiorazione standard di cui al comma 1 è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011.

# Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
- Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, possono comunque escludersi dal computo della sola parte variabile del tributo:
  - i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dalla data di ricovero;
  - i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di procedimento di separazione o divorzio;
  - il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risulti dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
  - i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
  - i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi.
- 4. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, al numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, è fatto obbligo l'inserimento nella sola parte variabile dei soggetti che dimorano presso quel nucleo per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi.
- 5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tributario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
- 7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, si assume un numero di occupanti pari a 1 persona, salvo diversa specifica indicazione della dichiarazione di cui all'art 11.
- 8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza ( vedi allegato 1), corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe in

- funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
- 9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ( vedasi allegato 1), corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. L'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche è acquisito dal soggetto gestore il quale provvederà ad imputarlo quale abbattimento del costo unitario del servizio.
- 10. Per le unità immobiliari destinate ad abitazione tenute a disposizione e non occupate, di proprietà di persone fisiche residenti nel Comune di Perosa Argentina, è prevista l'applicazione dello schema tributario determinato per le utenze domestiche nella misura tariffaria minima prevista sia per la parte fissa che per la parte variabile (corrispondente alla tariffa per le utenze domestiche composte da un solo occupante).<sup>1</sup>

# **CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE**

# Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
- 2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente.
- 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella Allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal giorno della sua presentazione.
- 5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 20 in data 20 giugno 2013

6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascun utenza (vedasi allegato 2), per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza.

#### Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

- 1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
- 2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 10.
- 3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, come determinato dal precedente comma 2, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

# CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

# Art. 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- 1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art .14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 1 9 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
- Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate in ciascun bimestre sono rendicontate alla Provincia e vengono riversate, dal Comune, alla Tesoreria della Provincia con la medesima cadenza.

# Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno

solo degli occupanti.

- 2. La dichiarazione deve contenere:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il Codice Fiscale e per le utenze non domestiche anche la partita IVA;
  - c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà , locazione, ...);
  - f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - g) per le utenze non domestiche il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - i) la superficie e gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
  - j) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree;
  - in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
  - m)il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del nuovo occupante, detentore o possessore in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - n) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- 3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
- 5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
- 6. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1. A decorrere da tale data, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e

- delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.
- 10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
- 11. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- 12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presenta to la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientali sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

# Art. 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

- 1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100%.
- 4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
- 5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Cosap, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato al Comune.
- 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.
- 8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il dovuto tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.
- 9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore tutte le concessione rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### Art. 13 - Servizio di raccolta domiciliare

- 1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
- 2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

# CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

#### Art.14 - Riduzioni tributarie

1. Alle tariffe stabilite per le utenze domestiche si applicano le riduzioni di cui all'allegato 3 al presente regolamento. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

# Art. 15 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo

1. Nell'Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste e gestite dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

# CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

# Art. 16 - Riscossione

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel rispetto delle singole Convenzioni in atto.
- 2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 6, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato in autoliquidazione esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in n. 4 rate, scadenti nei mesi di marzo, maggio, luglio e settembre

secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1987, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Per il solo anno 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

- a) Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;
- b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire ai contribuenti, indicativamente 15 giorni prima della scadenza della prima rata apposito prospetto riassuntivo.

In prima applicazione, non si applicano sanzioni per il tardivo pagamento fino alla notifica dell'atto di accertamento.

- 3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- 4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
- 5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
- 6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
- 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento
- 8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

# Art. 17 – Dilazioni di pagamento

1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica, ovvero ove vi sia stato un incremento del

- tributo eccedente il 200% dell'annualità precedente a parità di presupposto impositivo.
- 2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 60,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
- 3. Per debiti complessivamente superiori ad € 10.000,00 la dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
- 4. Il periodo di dilazione non può eccedere 6 mesi per ciascun avviso, e 18 mesi complessivi sull'importo totale. Ciascuna rata scade l'ultimo giorno di ogni mese di dilazione.
- 5. L'istanza di dilazione è presentata prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso ed allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.
- 6. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera raccomandata a/r, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
- 7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a € 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio individuate dal Comune.
- 8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.

# Art. 18 - Funzionario responsabile

 Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

# Art. 19 - Controlli

- Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato i n base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
  - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta
- 4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

#### Art. 20 - Accertamenti

- 1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
- 3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
  - del contribuente;
  - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
  - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
  - del tributo applicato e relativa deliberazione.
- 4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
  - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
  - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - l'indicazione delle modalità, del termine e dell' organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

- 5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
- 6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

### Art. 21 - Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è svolta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
- 2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
- 3. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:
  - a) gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 23, comma secondo, del presente regolamento;
  - b) le spese per la produzione dell'atto di ingiunzione e di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art. 7 comma 2 gg quinquies del D.L. 70/2011 nella misura dei costi di notificazione effettuata tramite servizio postale;
  - c) le spese in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovranno essere superiori a quelle già riconosciute a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000).
- 4. Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento in quanto compatibile.
- 5. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
- 6. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

#### Art. 22 - Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale
- 2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena

l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

#### Art. 23 - Sanzioni e interessi

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano nella misura minima le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

# Art. 24 - Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
- 3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
- 4. Il Comune provvede all'emissione degli assegni di traenza sulla base dell'elenco che periodicamente il soggetto gestore avrà cura di trasmettere.

# **CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 25 - Norme finali

- 1. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione delle tariffe del tributo, di cui al comma 23 del D.L. 201/2011, il tributo è determinato in acconto sulla base dell'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi relativi all'anno precedente per la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152, ovvero di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05.021997 n. 22, o dagli avvisi di pagamento della TARSU, di cui al D.Lgs. 507/1993.
  - 2. Per l'anno 2013 il versamento del tributo comunale è effettuato in n. 3 rate, scadenti la rata

- unica il 1° di luglio oppure la prima rata il 31 di maggio, la seconda rata il 2 di settembre e la terza rata il 16 di dicembre, salvo diverse disposizioni di Legge .
- 3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

# Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.

# **UTENZE DOMESTICHE**

### **CLASSIFICAZIONE**

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE		
1	Nucleo familiare con 1 componente	
2	Nucleo familiare con 2 componenti	
3	Nucleo familiare con 3 componenti	
4	Nucleo familiare con 4 componenti	
5	Nucleo familiare con 5 componenti	
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	

# CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

TFdom (n, s) = QUFdom 
$$\cdot$$
 S  $\cdot$  Ka(n)

QUFdom = CFTdom

$$\Sigma_n \text{ S tot (n)} \cdot \text{ Ka (n)}$$

**TFdom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

**QUFdom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

**Ka (n):** coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

# **CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TVdom = QUVdom \cdot Kb(n) \cdot CUdom$$

**TVdom:** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

**QUVdom:** quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

QUVdom = QTOTdom 
$$\Sigma_n \ \ N(n) \cdot \ Kb(n)$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

**N (n):** Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

**Kb (n):** Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

**CUdom:** Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità t otale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

# **UTENZE NON DOMESTICHE**

# **CLASSIFICAZIONE**

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2	Campeggi, distributori carburanti		
3	Stabilimenti balneari		
4	Esposizioni autosaloni		
5	Alberghi con ristorante		
6	Alberghi senza ristorante		
7	Case di cura e riposo		
8	Uffici, agenzie, studi professionali		
9	Banche ed istituti di credito		
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli		
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze		
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)		
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto		
14	Attività industriali con capannoni di produzione		
15	Attività artigianali di produzione beni specifici		
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		
17	Bar, caffè, pasticcerie		
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari		
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
21	Discoteche, night club		

# **CALCOLO DELLA QUOTA FISSA**

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

TFndom (ap,  $S_{ap}$ ) = QUFndom ·  $S_{ap}$  (ap) · x Kc (ap)

QUFndom =	<u>CFTndom</u>	CFTndom	
	$\Sigma_{an}$ S tot $(an)$ · Kc $(an)$		

**TFndom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non do mestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>

**QUFndom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

**CFTndom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche **S**<sub>ap</sub>: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kc**: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

# **CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

TVndom (ap, 
$$S_{ap}$$
) = (CUndom ·  $S_{ap}$  (ap) · Kd (ap)

per

**TVndom (ap, S**<sub>ap</sub>): quota variabile(€) della tariffa un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superfici e pari a S<sub>ap</sub>

**CUndom:** costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kd (ap):** coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

#### AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Tipologia	Descrizione

#### **UTENZE DOMESTICHE**

- a) Utente, sia residente che non residente, che possieda locali rientranti nella Categoria I siti nelle seguenti borgate e/o località, considerando che il più vicino ecopunto è dislocato ad una distanza tale da creare disagio all'utenza per il conferimento abituale dei rifiuti:
  - B.ta Aira B.ta Baisa B.ta Baral B.ta Brandoneugna immobili con affaccio prospiciente alla S.R. 23 del Sestriere dalla progressiva chilometrica 56 + 500 a 56 + 700 B.ta Breirè B.ta Bressi B.ta Briera B.ta Briere Comunale Serre la Croce B.ta Chialme B.ta Ciabot B.ta Cialviniera B.ta Ciampiano B.ta Ciapella B.ta Ciarena B.ta Clot di Ciampiano B.ta Colombera B.ta Combale B.ta Combavaccè B.ta Combe B.ta Coutandin B.ta Crosie B.ta Forte B.ta Gataudia B.ta Gilli B.ta Grange di Meano B.ta Grange di Perosa B.ta Lageard B.ta Lobero B.ta Migliasola B.ta Moliere B.ta Passoir B.ta Podio B.ta Poetti B.ta Prageria B.ta Prese B.ta Quinto B.ta Raudori B.ta Rio Agrevo B.ta Robert B.ta Sagna B.ta Saretto B.ta Selvaggio B.ta Serre B.ta Sinchette B.ta Torano B.ta Viali Casc. Colombero

= riduzione 20%

Le abitazioni situate in B.ta Serre in quanto non servite dal Servizio di raccolta rifiuti e con accesso stradale solamente dal Comune di Roure